



**“Presentazione del volume ‘Percorsi di eguaglianza’ (a cura di F. Rescigno, Giappichelli 2016)”**

Presiede: **Tania Groppi**

Partecipano: **Valeria Piergigli, Elena Bindi, Angelo Barba, Lorenzo Gaeta**

Interviene la curatrice: **Francesca Rescigno** (*Università di Bologna*)

(14 marzo 2017, ore 13,00)

Resoconto del seminario a cura di **Brando Mazzolai\***

Il giorno 14 marzo 2017 si è svolta, nell’ambito delle attività organizzate dal DIPEC (Gruppo di ricerca e formazione sul diritto pubblico, europeo e comparato), la presentazione del volume curato dalla Prof.ssa Francesca Rescigno dal titolo “Percorsi di eguaglianza” edito nel 2016 da Giappichelli. Si tratta di un lavoro collettaneo in cui le autrici declinano secondo le proprie sensibilità e le differenti esperienze professionali il tema dell’uguaglianza come prisma attraverso cui analizzare la società contemporanea, affrontarne i problemi e proporre nuove soluzioni.

I numerosi interventi che compongono il libro declinano il principio di eguaglianza in tutte le sue sfaccettature utilizzando quale *fil rouge* la formulazione che ne dà l’articolo 3, comma 1, della nostra Costituzione.

I parametri di riferimento vanno dal sesso, alla razza, alla lingua, alla religione ma si individuano anche altre condizioni che possono dare vita a trattamenti diseguali nell’ambito delle differenti relazioni sociali. L’uguaglianza viene interpretata quale pari opportunità nel senso più ampio del termine, in quanto considerata nucleo centrale intorno al quale sviluppare un nuovo dialogo per le moderne politiche nazionali, europee ed internazionali.

Introducendo la presentazione del volume, la Prof.ssa Groppi ha sottolineato la metodologia con la quale il libro si sviluppa, ponendo l’accento sul carattere pragmatico dell’analisi che, affrontando temi specifici, rifugge dal pensiero astratto e privilegia l’esperienza dei casi concreti.

Nel successivo intervento della Prof.ssa Piergigli si è ripercorsa l’evoluzione costituzionale del principio di uguaglianza e come questo sia poi stato riconosciuto, seppur nelle sue profonde

---

\* Dottorando di ricerca in Scienze giuridiche, Università di Siena

differenze, all'interno prima degli ordinamenti liberali e poi di quelli democratici dei vari Paesi europei. Lo stesso Statuto Albertino (tipica costituzione dello Stato liberale) all'art. 24 proclamava formalmente il principio di uguaglianza tra tutti i cittadini nel riconoscimento dei diritti civili e politici, prevedendo però al contempo alcune limitazioni affidate all'intervento del legislatore ordinario. Nello Stato liberale l'uguaglianza era quindi concepita come una pre-condizione, una premessa necessaria al godimento di una serie di diritti ulteriori attribuibili a ciascun individuo proprio in quanto suddito del Regno. Una conquista di grande valore giuridico che però non risolveva le evidenti differenze che caratterizzavano quella società determinata da profonde disuguaglianze e contraddizioni.

Saranno le costituzioni democratiche del dopoguerra e le successive convenzioni internazionali a porre il principio di uguaglianza al centro del nucleo fondante degli ordinamenti democratici. Accanto alla previsione formale dell'uguaglianza si inseriva così una nuova dimensione sostanziale del principio intesa quale rimozione da parte dello Stato di tutti quegli ostacoli che impediscono la promozione e lo sviluppo della persona umana.

È stato poi ricordato come il lungo percorso evolutivo di affermazione del principio di uguaglianza si sia sviluppato in epoca più recente anche a livello sovranazionale ed in particolare a livello comunitario dove, da ultimo, con il Trattato di Lisbona del 2009 si è ricondotto tale principio all'interno dei valori fondanti dell'Unione europea, insieme alla democrazia, alla libertà, allo Stato di diritto e al rispetto dei diritti umani.

Nel successivo intervento la Prof.ssa Bindi ha innanzitutto ricordato l'importante dibattito che si sviluppò in assemblea costituente per l'approvazione del nuovo art. 3 Cost. Grazie al decisivo contributo di grandi giuristi come quello di Piero Calamandrei si arrivò infatti a dare una definizione completa del principio di uguaglianza sia nella sua accezione formale che in quella sostanziale, che lo stesso giurista fiorentino considerava quale necessaria integrazione.

Sin dai primi anni di attività della Corte costituzionale, il parametro, di cui all'art. 3 della Costituzione, ha assunto un ruolo di preminenza nei giudizi di legittimità costituzionale, in particolar modo in quelli in via incidentale, e ciò in quanto l'uguaglianza, come affermato nella sent. n. 25 del 1966, "è principio generale che condiziona tutto l'ordinamento nella sua obbiettiva struttura", nonché, secondo la sent. n. 204 del 1982, "canone di coerenza [...] nel campo delle norme di diritto". Pertanto, secondo la giurisprudenza della Corte, il giudizio ai sensi dell'art. 3 Cost. si articola in due momenti: il primo, volto a verificare la sussistenza di omogeneità fra le situazioni poste a confronto secondo "quel minimo di omogeneità necessario per l'instaurazione di un giudizio di ragionevolezza" (sent. n. 209 del 1988); il secondo, subordinato all'esito affermativo del precedente, destinato a stabilire se sia razionale o meno la diversità di trattamento predisposta dalla legge per le medesime situazioni e se "la valutazione della rilevanza delle diversità di situazioni in cui si trovano i soggetti dei

rapporti da regolare, non può non essere riservata alla discrezionalità del legislatore” (sent. n. 3 del 1957) e non può trascendere i limiti stabiliti dal primo comma dell’art. 3 Cost..

Nell’intervento successivo il Prof. Barba ha sottolineato poi come oggi il valore costituzionale dell’uguaglianza debba essere declinato in base ad un nuovo realismo giuridico, anche di carattere privatistico, che tenda a riaffermare il principio della pari dignità della persona ponendolo al centro della nostra carta costituzionale.

La stessa capacità giuridica disciplinata all’art.1 del codice civile, quale attitudine ad essere titolari di diritti e doveri, non può essere intesa se non come espressione di libertà e uguaglianza riconosciuta ad ogni individuo.

Nello stesso intervento si è poi sottolineato come talvolta dietro a un formale riconoscimento del principio di uguaglianza si nasconda l’ipocrisia della legge. Lo stesso tentativo da parte del Legislatore di disciplinare temi giuridicamente e politicamente sensibili, quali quelli legati alla bioetica, solleva questioni di difficile soluzione che spesso rischiano di limitare e distorcere quanto affermato giuridicamente. Non bastano infatti le buone intenzioni se queste non sono al contempo affiancate da una normativa attenta e rispettosa delle libertà altrui, che garantisca il pieno ed effettivo riconoscimento di tali diritti.

La parola è passata poi al Prof. Gaeta, che ha sottolineato come la disciplina lavoristica sia sempre stata considerata, per la peculiarità dei rapporti regolati, quale banco di prova del rispetto del principio di uguaglianza.

In altre parole, la parità di trattamento dovrebbe porsi alla base dell’intera regolamentazione del diritto al lavoro; difatti, l’intento del legislatore dovrebbe essere quello di garantire il soddisfacimento degli interessi delle parti coinvolte, secondo le loro differenti esigenze e aspettative.

Si è anche ricordato come, nel mondo del lavoro, le disuguaglianze non possano essere disciplinate ricorrendo ad un diritto uguale ma sia opportuno ricorrere ad un “diritto diseguale”, in quanto di fronte a situazioni di fatto differenti è necessario proporre interventi normativi diversi che risolvano le eventuali discriminazioni e rimuovano gli ulteriori ostacoli presenti. L’obiettivo resta dunque quello già affermato nella Costituzione del 1948 e ribadito nello Statuto dei lavoratori del 1970: estendere la lotta contro ogni forma di discriminazione applicando le stesse garanzie di tutela anche alle moderne forme di lavoro, ponendo in essere specifiche misure atte a concretizzare il principio di parità di trattamento e a tutelare le libertà fondamentali nel segno del massimo rispetto della dignità della persona.

In conclusione, è poi intervenuta la curatrice del volume, la Prof.ssa Rescigno, che, dopo aver ringraziato gli studenti e i professori presenti, ha desiderato ribadire quanto ancora oggi sia importante parlare e promuovere una visione inclusiva della società.

L'uguaglianza non è solamente una questione di principio, un concetto filosofico ma anche un investimento per il futuro. Si tratta di una materia viva, quotidiana, che coinvolge ogni cittadino responsabile e per questo impegnato a fare la propria parte nel tentare di cambiare quelle realtà che purtroppo ancora oggi prevedono situazioni di profonda discriminazione.

In altre parole, il volume "Percorsi di eguaglianza" è una sfida, raccolta e condotta magistralmente da tutte le autrici, che evidenzia nel percorso scelto ciò che è stato fatto e quello che resta ancora da fare, una guida per le giovani generazioni che saranno i cittadini di domani, chiamati ad affermare di nuovo quei diritti scritti in Costituzione e che in parte attendono ancora oggi di essere realmente applicati.